

NUOVA ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE

EMILIA-ROMAGNA IN ZONA ARANCIONE a partire dal **21 febbraio 2021**

Sintesi delle misure di nostro interesse

SPOSTAMENTI

- **Divieto di spostamento:**

1. dalle ore 22:00 alle 5:00 del giorno successivo
2. tra le Regioni
3. tra i Comuni

se non "per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute".

Tali spostamenti devono essere **giustificati compilando l'autodichiarazione**.

- **Deroga spostamento piccoli comuni:** sono consentiti gli spostamenti dai comuni con **popolazione non superiore a 5.000** abitanti e per una distanza **non superiore a 30 KM** dai relativi confini, con **esclusione** in ogni caso degli **spostamenti verso i capoluoghi di provincia**.

- È sempre consentito il **rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza**.

VISITE AMICI PARENTI (ulteriori restrizioni agli spostamenti):

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito:

1. nell'ambito del territorio comunale
2. una volta al giorno
3. in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00,
4. e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

SECONDE CASE

- È consentito il rientro in seconde case ubicate dentro e fuori regione. Se la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine, ma in questo caso solo se prima del 14 gennaio 2021. Bisogna provare di avere il titolo della proprietà o dell'affitto, anteriore al 14 gennaio 2021. Esclusi, dunque, gli affitti brevi, quelli per un fine settimana o un breve periodo. Nelle seconde case si può andare solo con i familiari conviventi: non ci possono essere altri nuclei familiari, altri parenti o amici. «La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo».

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- **Chiusi i servizi di ristorazione** – bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ecc. E' dunque sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
- **Rimane consentito la vendita CON ASPORTO di cibi e bevande:**
 - **dalle ore 5:00 alle 18.00** per tutte le imprese con **attività prevalente** di "*Bar e altri esercizi simili senza cucina*" ("**Ateco 56.3**) o di "*Commercio al dettaglio di bevande in negozi specializzati*" (**Ateco 47.25**) con **divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze**
 - **dalle 5.00 alle 22.00** per tutte le altre attività di ristorazione con **divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze**

L'ingresso e la permanenza negli locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

- **Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**
- **Rimane consentita all'interno dei pubblici esercizi l'attività di ristorazione in favore dei lavoratori di aziende le quali hanno sottoscritto specifici contratti di ristorazione collettiva con gli stessi esercizi ([vedi qui FAQ REGIONE](#)). In questo caso, gli esercenti, per agevolare eventuali controlli delle forze dell'ordine, **dovranno esibire la copia dei contratti sottoscritti con le aziende** per i quali si svolge il servizio di ristorazione e l'elenco dei nominativi dei dipendenti dell'azienda beneficiari del servizio. Tale deroga **non si applica** viceversa ai rapporti instaurati con i singoli titolari di partita IVA o liberi professionisti.**
- Resta consentita la ristorazione con **consegna a domicilio (delivery) senza limiti di orario** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- **Nessun limite di orario** per la ristorazione nelle **aree di servizio** e rifornimento carburante **lungo le autostrade**, gli itinerari europei **E45 e E55** negli **ospedali**,

aeroporti, porti e interporti con obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

- **Nessun limite orario** per l'attività di **ristorazione negli alberghi** e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati.
- **Restano consentite** le attività delle **mense** e del **catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.